



Ord. n° 202  
del 23-10-2017

Prot. n° 46110  
del 23-10-2017

## **IL RESPONSABILE**

### **Posizione Organizzativa n° 4**

- ✓ Vista la Nota del Comando Polizia Municipale - inoltrata in data 09.10.2017 con Prot. n°42383 - con la quale il Responsabile della Posizione Organizzativa n° 5 segnalava che in Contrada Burgialamone (in corrispondenza dell'intersezione tra Via Porta di Mare e Via Sergente Alauria) è stato rinvenuto un *impianto pubblicitario* di m 6 per m 3 privo della *targhetta identificativa* di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 285/1992 e che, pertanto, non è stato possibile identificarne il soggetto proprietario;
- ✓ Riscontrato che il cartello di cui trattasi è stato collocato in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada);
- ✓ Preso Atto che il Comando Polizia Municipale ha già provveduto alla rimozione di ulteriori *impianti pubblicitari* (m 6 per m 3) collocati su tutto il centro abitato in assenza della prescritta autorizzazione, per i quali, pertanto, è stato possibile rilevare l'autore della violazione e procedere alla irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del C.d.S.;
- ✓ Ritenuto opportuno e necessario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, ed anche ai fini di assicurare una maggior sicurezza alla circolazione stradale, provvedere senza indugio alla rimozione di tutti gli impianti pubblicitari permanenti abusivi esistenti sul territorio comunale;
- ✓ Visto il vigente Regolamento Comunale per l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 125 del giorno 11.07.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Richiamati:
  - l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
  - l'art. 56 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di vigilanza sulla realizzazione e posizionamento dei mezzi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade;
  - l'art. 23 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. in materia di pubblicità sulle strade;
  - l'art. 24 del D.lgs. 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. in materia di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari sulla pubblicità;
  - l'art. 26 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e l'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari;
  - l'art. 13bis D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi;
  - l'art. 24 del D.lgs. 15/11/1993 n. 507 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari abusivi;

✓ Visti:

- l'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 07.08.1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;
- l'art. 8 comma 3, della legge n. 241 del 07.08.1990 in materia di modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento;

✓ Dato atto, pertanto, che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Favara;
- l'oggetto del procedimento promosso è la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, privi della *targhetta identificativa* di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 285/1992 per i quali non risulta possibile individuarne il proprietario;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. AVENIA Alberto, titolare della Posizione Organizzativa n° 4 Ufficio Tecnico Comunale;
- l'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Tecnico Comunale.

### ORDINA

al proprietario dell'impianto pubblicitario, di cui in premessa, la rimozione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. In difetto il Comune di Favara provvederà d'ufficio alla rimozione del cartello di cui sopra addebitando i costi sostenuti al trasgressore ed applicando le sanzioni di legge.

### DA ATTO

che il proprietario del cartello potrà ritirare lo stesso dietro presentazione della ricevuta di pagamento delle sanzioni e degli oneri di rimozione, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro rimozione presso il magazzino comunale; decorso tale termine, ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater del C.d.S., il Comune di Favara può liberamente disporre dell'impianto pubblicitario rimosso.

### DISPONE

che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio on line del comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, si comunica che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, oppure, in via alternativa, con *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

FAVARA, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. n° 4  
Ufficio Tecnico Comunale  
Ing. *Alberto AVENIA*